

TABELLA REVISIONE E COMPENSAZIONE PREZZI

(D.L. 73/2021 – D.L. n. 4/2022 – D.L. n. 17/2022 – D.L. n. 50/2022)

Art. 1- septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. in Legge 23 luglio 2021, n. 106

1) AUMENTO DEI PREZZI VERIFICATISI NELL'ANNO 2021 - Normativa	<p>Prevista la COMPENSAZIONE dei prezzi a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.</p> <p>a) DM MIMS 30/09/2021 (GU SG n. 258 del 28/10/2021) disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione</p> <p>b) DM MIMS 11/11/2021 (GU SG n. 279 del 23/11/2021) Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel I° semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi – <u>Allegati 1 e 2 rettificati con DM MIMS del 7 dicembre 2021</u> (GU SG n. 294 del 11-12-2021)</p> <p>c) CIRCOLARE MIMS 25/11/2021 Modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies DL n. 76/2021 conv. in Legge n. 106/2021</p> <p>d) DM MIMS 04/04/2022 (GU SG n.110 del 12/05/2022) Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel II° semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi</p> <p>e) DM MIMS 05/04/2022 (GU SG n. 100 del 30/04/2022) Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.</p>
2) CONTRATTI AMMESSI ALLA COMPENSAZIONE	<p><u>Art. 1 septies comma 1 e 3</u></p> <p>La compensazione si applica esclusivamente ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021 per i lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 la cui offerta è stata presentata nel 2020.</p>
3) CONTRATTI ESCLUSI	<p><u>Art. 1 septies comma 1</u></p> <p>Sono esclusi da tale compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gli operatori economici che hanno fatto una offerta nella prima parte del 2021 e il contratto si è concluso (collaudo o CRE) alla data del 25/07/2021;- Gli operatori economici che hanno fatto offerta dopo il 25/07/2021.- <u>Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta" (rif. CIRCOLARE MIMS 25/11/2021 ultimo capoverso, primo periodo, del punto 2.3).</u>
4) MODALITA' DI RICHIESTA COMPENSAZIONE per le imprese	<p><u>Art. 1 septies comma 4</u></p> <p>Gli appaltatori potranno presentare istanza di compensazione alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di cui alla precedente lett. b) OPPURE d) (in quest'ultimo caso, entro il 27/05/2022), per le lavorazioni contabilizzate dal Direttore dei Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure o comunque posati, fino al 31/12/2021.</p> <p>Le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i materiali indicati negli allegati dei DM MIMS relativi alle rilevazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.</p>

<p>MODALITA' RILEVAZIONI % IN DIMINUZIONE per la stazione appaltante</p>	<p><u>Art. 1 septies comma 4</u></p> <p>Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM relativo alle Rilevazioni.</p>
<p>5) RISORSE PER LA COMPENSAZIONE</p>	<p><u>Art. 1 septies comma 6</u></p> <p>La stazione appaltante provvede alle compensazioni mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nei limiti del 50% delle somme accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per il medesimo intervento; 2) somme derivanti dai ribassi d'asta, se non è stata prevista una destinazione diversa; 3) somme relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi e CRE, nei limiti della residua spesa autorizzata <p>In caso di insufficienza di risorse sopra elencate si può attingere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi (come da Circolare MIMS del 05.04.2022 recante <i>chiarimenti interpretativi sull'art. 1 septies</i>).</p>
<p>6) MODALITÀ UTILIZZO DEL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI da parte della stazione appaltante</p>	<p><u>Art. 1 septies comma 8 e DM 31/09/2021 e 04/04/2022</u></p> <p>La S.A. compila nella piattaforma la richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies comma 8, la scarica, la firma digitalmente il legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante e la invia alla PEC protocolloistanze@pec.mit.gov.it ENTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 GG, in caso accesso al Fondo ai sensi del DM 30/09/2021 per variazioni verificatesi nel I° semestre dell'anno 2021 dalla data di pubblicazione di tale DM - 45 GG in caso accesso al Fondo ai sensi del DM 04/04/2022 per variazioni verificatesi nel II° semestre dell'anno 2021 dalla data di pubblicazione di tale DM (entro il 27 giugno 2022) <p>Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.</p> <p><u>Art. 2 DM 31/09/2021 (per compensazioni I° semestre 2021)</u></p> <p>Nell'istanza di accesso al Fondo la S.A. allega:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del DL n. 73/2021 2) Documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; 3) Attestazione importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente (<i>piccola impresa: se sprovvista di SOA o in possesso di SOA fino II° class.; media impresa: in possesso di SOA dalla III° fino la VI° class.; grande impresa: in possesso di SOA nella VII° o VIII° class.</i>); 4) Dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, c. 6, DL n. 73/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione. <p><u>Art. 2 DM 04/04/2022 (per compensazioni II° semestre 2021)</u></p> <p>Nell'istanza di accesso al Fondo la S.A. sottoscrive ai sensi del DPR 445/2000 (mediante modulo disponibile sulla piattaforma raggiungibile al link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, codice CIG, data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;

	<p>b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1°luglio 2021 al 31 dicembre 2021;</p> <p>c) data di presentazione dell'istanza di compensazione dell'appaltatore;</p> <p>d) categoria appartenenza della ditta richiedente (piccola/media/grande);</p> <p>e) importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al II° semestre 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1-septies, co. 1, del DL n. 73/2021, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del DL n. 73/2021, nonché della circolare MIMS 25 novembre 2021;</p> <p>f) entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del D.L. n. 73/2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore;</p> <p>g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);</p> <p>h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;</p> <p>i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.</p>
--	---

Art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 conv. in Legge n. 25 del 08/03/2022

1) PERIODO DI APPLICAZIONE	La disciplina dell'art. 29 D.L. 4/2022 conv. in Legge n. 25/2022 si applica a tutti i bandi di gara, avvisi e lettere di invito pubblicati dal 27/01/2022 fino al 31/12/2023 .
2a) REVISIONE PREZZI	<p><u>Art. 29 , comma 1, lett. a)</u></p> <p>È obbligatorio prevedere la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nei documenti di gara, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a), ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – occorre fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. – non è possibile apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
2b) COMPENSAZIONE DEI PREZZI ed ESCLUSIONI	<p><u>Art. 29 , comma 1, lett. b)</u></p> <p>Per quanto riguarda la compensazione dei prezzi, il quarto periodo di cui all'art. 106, comma 2, lett. a) è derogato.</p> <p>Pertanto, riguardo alle offerte che saranno presentate dal 27/01/2022 fino al 31/12/2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento e in diminuzione saranno valutate solo se superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta (prima era al 10%).</p> <p>La compensazione coprirà l'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la quota del 5% che viene assorbita dalla ditta.</p> <p><u>Art. 29 , comma 5 e 6</u></p> <p>Sono esclusi dalla compensazione, i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.</p> <p>La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.</p>

<p>3a) MECCANISMO RILEVAZIONE PREZZI</p>	<p><u>Art. 29, comma 2</u></p> <p>L'ISTAT entro il 27 aprile 2022 definisce una nuova metodologia di rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione.</p> <p>Il MIMS entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno determinano le variazioni effettivamente subite - nel semestre - dai singoli materiali.</p>
<p>3b) MECCANISMO DETERMINAZIONE COMPENSAZIONI</p>	<p><u>Art. 29, comma 3</u></p> <p>La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.</p>
<p>4) REDAZIONE QUADRO ECONOMICO E DOCUMENTI GARA</p>	<p><u>Art. 29, comma 7</u></p> <p>In forza del comma 7 dell'art. 29, accantonate nel Quadro Economico, voce imprevisti, una quota di risorse non inferiore a 1% del totale dell'importo dei lavori da riservare alla compensazione di oggetto.</p> <p><u>Art. 29, commi 8 e 9</u></p> <p>È necessario prevedere nel CSA e Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a); - la compensazione dei prezzi, in deroga all'art. 106, comma 2, lett. a), quarto periodo eliminando eventuali clausole contrastanti sia nel CSA che nel contratto.
<p>5) MODALITA' RICHIESTA COMPENSAZIONE per le imprese</p>	<p><u>Art. 29, comma 4</u></p> <p>Gli appaltatori potranno presentare l'istanza di compensazione prezzi ENTRO 60 GIORNI dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti MIMS di cui al punto 3) A PENA DI DECADENZA <u>esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.</u></p> <p>L'appaltatore deve provare con adeguata documentazione (es. fatture, acconti, dichiarazione fornitori/subcontraenti ecc.), l'effettiva maggiore onerosità e quindi la variazione del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati, rispetto a quelli documentati al momento dell'offerta.</p>
<p>6) DIRETTORE DEI LAVORI e RICONOSCIMENTO VARIAZIONE % alla ditta</p>	<p>Il Direttore dei lavori deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizzare la documentazione prodotta al fine di accertare che la variazione dei prezzi sia effettivamente avvenuta nel periodo di riferimento - <u>l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto del cronoprogramma.</u> Si ravvisa un rischio di contestazione in relazione alle ragioni che abbiano eventualmente prodotto il mancato rispetto delle tempistiche. <p>La variazione quindi potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere in una % inferiore a quella riportata del decreto MIMS. In questo caso la compensazione è riconosciuta limitatamente alla variazione inferiore e solo per la parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza; - essere in una % superiore a quella riportata del decreto MIMS. In questo caso la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto, per la parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.
<p>7) RISORSE PER LA COMPENSAZIONE</p>	<p><u>Art. 29, comma 7</u></p> <p>La stazione appaltante provvede alle compensazioni mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Somme accantonate per imprevisti da prevedere in misura non inferiore a 1% del totale dell'importo dei lavori;

	<p>2) Somme derivanti dai ribassi d'asta se non è stata prevista una destinazione diversa;</p> <p>3) Somme relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi e CRE, nei limiti della residua spesa autorizzata.</p> <p><u>Art. 29, commi 8 e 9</u></p> <p>Fino al 31/12/2026, SOLO per le opere finanziata dal PNRR e dal PNC: in caso di mancanza di risorse dalle fonti di cui ai punti precedenti, si può attingere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi.</p>
<p>8) PREZZIARI REGIONALI PER DETERMINAZIONE COSTI</p>	<p><u>Art. 29, comma 12</u></p> <p>Entro il 30 aprile 2022 il MIMS adoterà un decreto contenente le linee guida per la determinazione dei prezziari regionali.</p> <p><u>Art. 29, comma 11</u></p> <p>Ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ex art. 23, c. 16 D.Lgs. 50/2016, in attesa dell'aggiornamento dei prezziari regionali in base alle linee guida ministeriali, le stazioni appaltanti possono in via autonoma incrementare o ridurre i valori contenuti nei prezziari regionali vigenti, sulla base delle rilevazioni semestrali del MIMS ai fini delle compensazioni, e nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento.</p> <p><u>N.B. PER LE GARE DI OPERE PUBBLICHE AVVIATE DAL 18.05.2022 (DATA ENTRATA IN VIGORE DEL DL 50/2022) SI APPLICA L'ART. 26, COMMA 2 e 3 DEL DL 50/2022 secondo cui ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, c. 16, D.Lgs. n. 50/2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'art. 26 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. (Vedere infra)</u></p>

Art. 25 del D.L. 01/03/2022, n. 17 conv. in Legge 27/04/2022, n. 34

<p>1) COMPENSAZIONI DEI PREZZI</p>	<p>Art. 25, comma 1</p> <p>Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 10672021 e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Art. 25, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</p> <p>ABROGATI DAL DL N. 50/2022</p>
---	--

Art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50

<p>1) REDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI <u>per appalti di lavori con offerte presentate nel 2021</u></p>	<p><u>Art. 26, comma 1 1° periodo</u></p> <p>Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiali da costruzione - carburanti - prodotti energetici
--	---

	<p>in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.</p>
<p>2) RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI ed emissione CERTIFICATO PAGAMENTO</p>	<p><u>Art. 26, comma 1 II° periodo</u></p> <p>I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al I° periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al IV° e V° periodo - nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. <p><u>Art. 26, comma 1 III° periodo</u></p> <p>Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5gg giorni dall'adozione dello stato di avanzamento (SAL).</p>
<p>3) RISORSE PER COMPENSARE MAGGIORI COSTI</p>	<p><u>Art. 26, comma 1 IV° periodo</u></p> <p>Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro i termini di cui all'art. 113-bis, c. 1, I° periodo, D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel limite del 5%, le risorse appositamente accantonate per IMPREVISTI nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti (IV° periodo); b) eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento (IV° periodo); c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti (V° periodo); d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto (V° periodo).
<p>4) CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO in caso di SAL già emesso al 18.05.2022</p>	<p><u>Art. 26, comma 1 VI° e VII° periodo</u></p> <p>Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), è emesso, entro 30gg dalla medesima data (<u>entro il 18/06/2022</u>), un CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO recante la determinazione, secondo le modalità di cui al I° periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.</p> <p>In tali casi, <u>il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al III° e al IV° periodo.</u></p>
<p>5) AGGIORNAMENTO PREZZARI REGIONALI da adottare per gare avviate dal 18.05.2022</p>	<p><u>Art. 26, comma 2</u></p> <p>In deroga all'art. 23, c. 16, III° periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e limitatamente all'anno 2022, le REGIONI, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'art. 29, c. 12, del DL n. 4/2022 conv. in legge n. 25/2022.</p>

	<p>In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'art. 29 DL n. 4/2022, per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data del 18.05.2022 (data entrata in vigore del presente DL) e sino al 31.12.2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.</p> <p>I prezziari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.</p>
<p>6) in caso di ritardo nell'AGGIORNAMENTO PREZZIARI REGIONALI</p>	<p><u>Art. 26, comma 3</u></p> <p>Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del c. 2 e in deroga all'art. 29, c. 11, DL n. 4/2022, le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, attrezzature e lavorazioni, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezziari regionali di cui al c. 7 dell'art. 23, aggiornati alla data del 31/12/2021.</p> <p>Qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al 1° periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento dei SAL afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.</p>
<p>7) INSUFFICIENZA RISORSE e ISTANZE ACCESSO AI FONDI E PAGAMENTI: a) appalti PNRR b) appalti non PNRR</p>	<p><u>Art. 26, comma 4</u></p> <p>In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1:</p> <p>a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 DL n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, mediante FONDO ex art. 7 c. 1 DL n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi;</p> <p>b) in relazione agli interventi diversi da quelli della lett. a) quindi NO PNRR, mediante risorse del Fondo ex art. 1-septies, c. 8, DL n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, secondo le modalità di cui all'art. 1-septies, c. 8, II° periodo.</p> <p>Le istanze di accesso al Fondo sono presentate entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 agosto 2022, per SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/07/2022; - 31 gennaio 2023, per SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/08/2022 e fino al 31/12/2022 <p>Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (in caso interventi di cui alla lett. a) trasmettono telematicamente al MIMS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro 28/06/2022) - (in caso interventi di cui alla lett. b), secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 1-septies, c. 8, II° periodo, del citato DL n. 73/2021 <p>* i dati del contratto d'appalto</p> <p>* copia stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal RUP, contenente:</p> <p>**entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al co. 1,</p>

	<p>** entità risorse finanziarie disponibili ai sensi del co. 1 e utilizzate ai fini del pagamento del SAL in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso</p> <p>** entità contributo richiesto e estremi per l'effettuazione del versamento del contributo.</p> <p>Fermo restando l'obbligo di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1 entro i termini di cui all'art. 113-bis D.Lgs. 50/2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro 30 giorni dal trasferimento di dette risorse.</p>
<p>8) RISORSE PER MAGGIORI COSTI A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI</p>	<p><u>Art. 26, comma 6</u></p> <p>Nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche dopo il 18/05/2022 e sino al 31/12/2022, fermo quanto previsto dall'art. 29 c. 8 e 9 DL n. 4/2022, conv. in Legge n. 25/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati (art. 26 c. 2 e 3), le stazioni appaltanti possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi; - utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
<p>9) APPALTI PNRR: FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI</p>	<p><u>Art. 26, comma 7</u></p> <p>In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dopo il 18/05/2022 e sino al 31.12.2022 rientranti nel PNRR è istituito nello stato di previsione del MEF il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».</p> <p>Entro 45 gg dal presente decreto verrà adottato un DPCM che disciplinerà le modalità di accesso a tale Fondo.</p>
<p>10) ACCORDO QUADRO DI LAVORI</p>	<p><u>Art. 26, comma 8</u></p> <p>Fino al 31.12.2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 D.Lgs. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezziari aggiornati secondo le modalità di cui al co. 2 ovvero co. 3 del presente art. 26, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.</p> <p>Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 29 DL n. 4/2022, conv. in legge n. 25/2022. Le disposizioni di cui ai co. 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>